

 <b>UNIONE EUROPEA</b>	 <b>REGIONE SICILIANA</b>	 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	 <b>FESR SICILIA 2014-2020</b>
--	---	--	--

### Allegato 13 – Elenco Codici ATECO ISTAT 2007 ammissibili<sup>1</sup>

B - Estrazione di minerali da cave e miniere.

C - Attività manifatturiere con l'esclusione dei seguenti codici: 20.6<sup>2</sup>, 24.10<sup>3</sup>, 24.20.1, 24.20.2, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 30.11<sup>4</sup>, 33.15. Inoltre, così come previsto all'art.3, comma 3, lett. b) del Reg. (UE) 1301/2013 non sono ammissibili gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE; in particolare:

- Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani);
- raffinerie (codice Ateco 19.10);
- cokerie (codice Ateco 19.20);

<sup>1</sup> Non sono in ogni caso ammissibili a contributo le attività i cui codici ATECO siano in contrasto con le previsioni di cui all'art.2 par.1.1 punto 2 del presente Avviso.

<sup>2</sup> Il codice 20.6 è affine alla definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, par. 44 del Regolamento (CE) 651/2014 che qui si evidenzia:  
"44) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure  
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati."

<sup>3</sup> I codici da 24.10 a 24.34 qui elencati sono affini alla definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, par. 43 del Regolamento (CE) 651/2014 che si evidenzia:

"43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm";

<sup>4</sup> I codici 30.11 e 33.15 sono affini alla definizione del settore della costruzione navale data "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)" (in GUUE C317 del 30.12.2003) che si riporta:

Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) «navi commerciali d'alto mare a propulsione autonoma»:

i) le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;

ii) le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;

iii) i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

iv) i pescherecci di almeno 100 tsl relativamente ai crediti all'esportazione e agli aiuti allo sviluppo se conformi all'Accordo OCSE del 1998 sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e all'Accordo settoriale sui crediti all'esportazione per le navi, o a qualsiasi accordo che modifica o sostituisce i citati accordi, nonché alle norme comunitarie in materia di aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

v) gli scafi non ancora terminati delle navi di cui ai punti da i) a iv) in grado di galleggiare e di essere spostati;

Per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare. Sono escluse le navi militari (ossia le navi che per le loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato.

 <b>UNIONE EUROPEA</b>	 <b>REGIONE SICILIANA</b>	 <b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	 <b>FESR</b> <b>SICILIA 2014-2020</b>
--	---	--	--

- impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati;
- impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria e secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
- impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
- impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg/m<sup>3</sup>;
- impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose (codice Ateco 2007 17.11);
- impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, esclusivamente per il codice 35.30 ai sensi dell'art. 13, comma a) del Reg CE 651/2014.

E - Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento.

F – Costruzioni.

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli.

H - Trasporto e magazzinaggio, esclusivamente per i codici 52.10.10, 52.10.20 e 52.29.22.

I - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione.

J - Servizi di informazione e comunicazione.

L - Attività Immobiliari.

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche.

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

P – Istruzione.

Q - Sanità e assistenza sociale.

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.

S - Altre attività di servizi. con esclusione dei codici 94.